



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

(del 3 giugno 2019)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MORBIO INFERIORE

Richiamati i disposti della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

Decreta:

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Campo d'applicazione

Art. 1 ¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Morbio Inferiore nonché il relativo finanziamento.

²Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Principi della gestione dei rifiuti

Art. 2 ¹La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

²Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Compiti del Comune

Art. 3 ¹Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

²In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o le associazioni di categoria, esso promuove inoltre una adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.

³Il Municipio provvede all'attuazione del presente regolamento ed emana le relative ordinanze di applicazione.

Definizioni

Art. 4 ¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute

e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero dei rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

²I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

**Obblighi dei
detentori di
rifiuti**

Art. 5 ¹I rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili (RSU) devono essere consegnati negli appositi sacchi ufficiali al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

²I rifiuti ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio. Il Municipio può stabilire dei quantitativi e/o delle dimensioni massime oltre le quali i rifiuti ingombranti devono essere smaltiti dal proprietario a proprie spese presso una discarica autorizzata o facendo capo ad una ditta autorizzata.

³Il Municipio può organizzare servizi di raccolta separata per altri generi di rifiuti che non possono essere riconsegnati direttamente presso i punti di vendita. Tali rifiuti devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. I diversi generi di rifiuti non possono essere mescolati tra di loro o con altri rifiuti.

⁴I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo - segnatamente legname proveniente dal taglio alberi e del giardinaggio, fogliame, paglia e erba, ecc. - devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Municipio.

⁵I rifiuti industriali e aziendali che non rientrano nella definizione di rifiuti urbani di cui all'art. 4 devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti. In casi eccezionali lo smaltimento potrà essere garantito dal comune sulla base di un contratto speciale a condizione che sia garantita la copertura dei costi.

⁶I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁷Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la qualità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

**Eccezioni e
modalità
particolari di
consegna**

Art. 6 ¹In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può essere limitata nel tempo, rinnovata o revocata per giustificati motivi. In questi casi i rifiuti devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

²Chiunque crei disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo al servizio di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedere autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Divieti

Art. 7 Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare sul terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare i rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) incenerire rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA.

CAPITOLO II -ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Raccolta dei rifiuti urbani

Art. 8 ¹Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

²La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Utenti autorizzati

Art. 9 ¹Riservati eventuali accordi con altri comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, le infrastrutture di raccolta e i servizi comunali organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

²I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti o smaltiti tramite questi servizi.

Imballaggi, contenitori e esposizione

Art. 10 ¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

²Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

³Per stabili abitativi con più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende e alberghi che producono un importante volume di rifiuti, il Municipio

può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione sono a carico dei privati.

⁴I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Rifiuti esclusi dalla raccolta

Art. 11 ¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinaria dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) gli apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) gli apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) i tubi e le lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) i veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) le batterie e gli accumulatori di veicoli e simili;
- f) i rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione o altri materiali provenienti dalla ristrutturazione di stabili);
- g) i cadaveri e le carcasse di animali, gli scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.) nonché ogni genere di rifiuti infetti e i residui patologici;
- h) le sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- i) i residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- j) i materiali inquinati da idrocarburi, i prodotti chimici, i residui di oli, di grassi, di coloranti, di vernici e di solventi;
- k) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- l) i liquidi e i fanghi di ogni genere, compresi quelli provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine nonché il letame;
- m) le gomme ed i pneumatici;
- n) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- o) i residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e di zincatura;
- p) le soluzioni di acidi, i residui di veleni, il materiale infiammabile ed esplosivo;
- q) le emulsioni e le miscele bituminose;
- r) i pesticidi, gli insetticidi, i diserbanti e i concimi;
- s) i medicinali, i termometri al mercurio, le siringhe e altri rifiuti sanitari;
- t) i carboni e le scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie;
- u) gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione straordinaria dei giardini, da interventi selvicolturali, dal taglio di grandi piante o da opere di ingegneria ambientale.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Art. 12 ¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Sospensione del servizio

Art. 13 I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO III - FINANZIAMENTO

Principio

Art. 14 ¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Tassa base

Art. 15 ¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Il Municipio stabilisce mediante ordinanza l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) che è composta da:

- a) una tassa minima per ogni unità abitativa o attività economica (uguale per tutte le categorie di utenti) stabilita tra Fr. 60.-- e 120 -- annui.;
- b) una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente stabilita tra Fr. 10.-- e 30. -- annui per ogni abitante o abitante equivalente, ritenuti i seguenti criteri:
 - residenze primarie: 1 abitante equivalente per ogni persona residente,
 - residenze secondarie: 1 abitante equivalente per ogni posto letto,
 - esercizi pubblici: 1 abitante equivalente ogni due posti a sedere interni e esterni,
 - altre attività economiche: 1 abitante equivalente per ogni unità lavorativa o frazione di essa, ritenuto il minimo di un'unità lavorativa per ogni attività economica (le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del tempo di lavoro di tutti i dipendenti di una attività economica).

⁴ Gli interessati sono tenuti a fornire annualmente all'amministrazione comunale i dati necessari per la determinazione del numero di abitanti equivalenti.

⁵Le esenzioni ed eventuali altre eccezioni all'assoggettamento sono stabilite dal Municipio tramite ordinanza.

Tassa sul
quantitativo
dei RSU

Art. 16 ¹La tassa sul quantitativo dei RSU è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei RSU contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti annualmente dal Cantone (art. 18b cpv. 3 LALPAmb).

⁴Per persone con a carico bambini fino a 3 anni o con problemi di incontinenza e in altri casi particolari il Municipio potrà prevedere la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi secondo modalità e condizioni definite tramite ordinanza.

Tassa causale
sugli scarti
vegetali

Art. 17 ¹Lo smaltimento degli scarti vegetali provenienti da orti e giardini avviene tramite raccolta lungo le strade pubbliche ed è soggetto alle seguenti tasse (IVA inclusa):

- fascine e sacchi fino 15 kg: minimo Fr. 3.-- massimo Fr. 6.--;
- fascine e sacchi fino 30 kg: minimo Fr. 6.-- massimo Fr. 12.--;
- contenitori in plastica da 240 l minimo Fr. 10.-- massimo Fr. 20.--;

²È ammesso alla raccolta solamente ciò che è costituito da materia organica e che può servire da nutrimento agli organismi decompositori come il taglio d'erba e di siepi, il fogliame, gli scarti dell'orto e i piccoli rami (diametro massimo 10 cm).

³Sono esclusi dalla raccolta gli scarti da cucina e materiali inorganici come la plastica, il vetro, il metallo, i sassi.

⁴Gli scarti vegetali devono essere consegnati negli appositi contenitori, in sacchi di plastica aperti oppure in fascine. Le fascine devono essere legate unicamente con della corda e possono avere una lunghezza massima di m 1.50 ed un diametro massimo di cm 40.

⁵Il pagamento della tassa avviene tramite l'acquisto di apposite fascette da legare alle fascine, ai sacchi o ai contenitori.

⁶Il Municipio può stabilire dei quantitativi oltre i quali gli scarti vegetali devono essere smaltiti dal proprietario, a proprie spese, presso un impianto di compostaggio.

⁷I grandi produttori di scarti vegetali (giardinieri, aziende agricole, ecc.) sono tenuti allo smaltimento in proprio.

⁸Gli scarti vegetali sprovvisti di fascette o consegnati in modo non conforme alle modalità stabilite dal Municipio non saranno prelevati dagli addetti al servizio. I responsabili potranno venire puniti a norma dell'art. 21 del presente regolamento.

Esigibilità

Art. 18 ¹La tassa base è stabilita mediante decisione per l'anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

²In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione, che avviene di norma all'inizio dell'anno di riferimento.

³La fattura della tassa è parificata ad una decisione esecutiva secondo l'art. 80 cpv. 2 cifra 2 LEF.

CAPITOLO IV – NORME FINALI

Attuazione e
misure
d'esecuzione

Art. 19 ¹Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze di applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi, nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Se dei rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Rimedi
giuridici

Art. 20 ¹Le decisioni sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni sui reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

²Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Contravvenzioni

Art. 21 Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con la multa sino a Fr. 10'000.-- le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Entrata in
vigore e
abrogazioni

Art. 22 ¹Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2020, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

²Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento concernente il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 14 maggio 1991 e l'ordinanza municipale concernente l'applicazione del regolamento comunale per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 12 maggio 2014.

Per il Consiglio Comunale:

Il Presidente
Battista Ponti

Il Segretario
Giovanni Keller